

ACCORDO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.11 BIS E ART. 22 CCNL, PARTE TERZA, PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CRA.

Il giorno 21.12.2023, presso la Sede di Cassa Centrale Banca, Via Segantini, 5, Trento nonché attraverso collegamento telematico a distanza così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge,

TRA

La Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano (di seguito anche detta CCB), in persona dell'Amministratore Delegato Sandro Bolognesi

e

La Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dai sigg. Domenico Mazzucchi e dalla RSA Paola Lepore e Luciana Ferrai;

La Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST – CISL), rappresentata dai sigg. Alberto Giordano, Andrea Di Noia e Agnese Giurano;

La Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC – CGIL) rappresentata dalla Signora Lorena Michelotti e dalla RSA Rosaria Sarpedone e Manuela Holzknecht;

La UIL, Credito, Esattorie e Assicurazioni (UIL.C.A.) rappresentata dai sigg. Alessandro Dallabona e Claudia Schina.

La UGL CREDITO, rappresentata da Vittorio Carioli;

Visto

L'art. 11 bis e l'art. 22, parte terza del CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali delle BCC/CRA;

Visto il D.l. 82761/2014 e successive integrazioni e modificazioni

Le Parti convengono

di attivare le prestazioni straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto Interministeriale del 20 giugno 2014 mediante l'erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno al reddito e versamento della contribuzione correlata nei confronti del personale coinvolto nel processo di agevolazione all'esodo di seguito descritto.

L'individuazione del personale destinatario delle misure di agevolazione all'esodo avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2014, n. 82761, ossia adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Fermo quanto sopra, le parti convengono che il processo di agevolazione all'esodo interesserà fino ad un massimo di 10 persone, inclusi i dirigenti, tra coloro che vogliano accedervi e che matureranno la pensione anticipata, compreso il decorso della finestra trimestrale, o di vecchiaia ex Legge 92/2012 (cd. Fornero) entro il 31.12.2030. Il periodo massimo di permanenza nel Fondo sarà di 60 mesi a decorrere dal 01.07.2024.

Esso verrà realizzato mediante adesione volontaria alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, da presentare all'azienda entro il 31 gennaio 2024, secondo un criterio di progressione che tenga conto della maturazione individuale dei requisiti di accesso alla pensione e delle esigenze di sostituzione ed avvicendamento delle funzioni aziendali coinvolte al fine di garantire il presidio delle varie unità operative.

Sempre entro il 31 gennaio 2024, i dipendenti che intendano usufruire dell'esodo volontario (assegno straordinario) hanno l'obbligo di informazione e documentazione nei confronti della Cassa Centrale Banca circa la loro posizione assicurativa e contributiva obbligatoria e devono produrre tale documentazione (certificato Ecocert e/o attestazione INPS) all'ufficio del personale che, verificate le condizioni, informerà direttamente il personale anzidetto, in via indicativa e senza valore di certificazione, sul possesso dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, e fornirà i dati relativi alla retribuzione correlata.

La cessazione del rapporto avverrà su base consensuale e si perfezionerà con la stipula di accordi individuali di adesione definitiva al presente accordo collettivo riportante la data concordata di uscita e da formalizzare entro il 30.06.2024. Per i suddetti accordi individuali sarà in ogni caso privilegiata la forma del verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c. o ai sensi delle vigenti disposizioni del CCNL.

Le Parti concordano che venga favorita la fruizione di eventuali residui di ferie e permessi maturati e non goduti prima della cessazione del rapporto di lavoro, salvo diverso accordo tra la Cassa Centrale Banca e il singolo lavoratore.

Le Parti precisano che la normativa di riferimento in materia pensionistica per l'individuazione dei potenziali aderenti alle previsioni di cui al presente accordo è quella in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso (normativa previdenziale Monti/Fornero Legge 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche). Qualora, durante tutto il periodo di applicazione del presente accordo dovessero intervenire modifiche normative al regime pensionistico vigente ovvero modifiche al vigente

regolamento del Fondo di Solidarietà tali da determinare conseguenze sull'attuazione dello stesso, l'azienda, i lavoratori coinvolti nel processo di esodo e le OO.SS. firmatarie del presente accordo, si incontreranno per verificare gli effetti derivanti dalle suddette modifiche e ritrovare le soluzioni economiche che rimarranno a carico della azienda, idonee a garantire i lavoratori.

Considerato l'articolo 11 del D.l. n. 82761/2014 e la delibera n. 1/2017 adottata dal Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, le Parti concordano nel ritenere incompatibile l'erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito con la percezione di eventuali redditi da lavoro dipendente o autonomo che possano derivare dalla attività lavorativa svolta dal percettore, per conto proprio o di terzi, in via diretta o mediata, nel periodo di fruizione dell'assegno stesso, a favore di altri soggetti in concorrenza con la Cassa Centrale Banca presso cui il medesimo prestava servizio ovvero con il Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca (a mero titolo esemplificativo, banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, imprese, intermediari assicurativi, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni o servizi di investimento).

Ai fini di cui sopra, i destinatari dell'assegno straordinario si impegnano a comunicare tempestivamente alla Cassa Centrale Banca presso cui prestavano servizio ogni tipologia di rapporto eventualmente instaurato nel periodo di percezione dell'assegno straordinario.

Inoltre, la Cassa Centrale Banca, si impegna a non instaurare alcuna forma di consulenza e collaborazione diretta o indiretta con i destinatari delle prestazioni straordinarie del Fondo e ex dipendenti ora titolari di pensione.

A tutti coloro che aderiranno al processo di esodo previsto dal presente accordo:

- a) La Cassa Centrale Banca si impegna ad applicare le condizioni Cassa Centrale Bancarie tempo per tempo vigenti riservate al personale in servizio, sui rapporti in essere alla data delle singole risoluzioni del rapporto di lavoro, per tutto il periodo di intervento dell'assegno straordinario erogato da parte del Fondo di solidarietà.
- a) la Cassa Centrale Banca provvederà a versare agli aderenti, per il solo periodo di intervento del Fondo di Solidarietà, l'intera quota per l'adesione individuale alla Cassa Mutua provinciale di categoria nonché l'intera quota del costo di proseguimento della copertura per la garanzia LTC.
- b) su richiesta dell'interessato, a concedere, alle condizioni attualmente vigenti per i dipendenti della Cassa Centrale Banca, un fido di conto corrente a favore del beneficiario dell'assegno straordinario in caso di ritardo nella corresponsione dell'assegno medesimo.

Le Parti concordano nel ritenere che il costo relativo all'attivazione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà assume carattere straordinario e, quindi, qualora si dovesse

procedere all'erogazione di premi di risultato basati sui dati di bilancio 2023 della Cassa Centrale Banca, tali costi non incideranno sui parametri che concorreranno alla determinazione dei premi stessi. Esse si danno altresì atto che il VPA sarà riconosciuto anche al personale che abbia aderito al presente piano di esodi in relazione all'intero periodo lavorato.

RICAMBIO GENERAZIONALE

Al fine di favorire il ricambio generazionale in Capogruppo, a fronte degli accessi al fondo esuberi, la Cassa Centrale Banca si impegna ad assumere a tempo indeterminato o a trasformare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, nell'ambito delle Aree Professionali, per un numero pari al numero di persone che aderiranno al fondo, per il periodo di vigenza del presente accordo.

RELAZIONE CON IL PERSONALE E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

La Cassa Centrale Banca considera la gestione delle risorse umane un elemento fondamentale per perseguire delle buone pratiche di responsabilità sociale d'impresa. Il personale, infatti, rappresenta un fondamentale portatore d'interesse e lo strumento indispensabile per veicolare i suoi principi verso i soci, la clientela e la comunità.

In virtù di tutto ciò, la Cassa Centrale Banca favorirà ogni occasione per intensificare con il proprio personale dipendente, anche per il tramite delle Organizzazioni Sindacali che lo rappresentano, un sistema di relazioni che risulti trasparente, partecipato e finalizzato a soluzioni condivise

Le Parti si incontreranno entro il 31.12.2024 per una verifica congiunta in ordine all'applicazione del presente accordo e alle ricadute sul personale in servizio.

DISPOSIZIONI FINALI

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto che, esaminati tutti gli aspetti di fatto e di diritto inerenti alla presente operazione, ritengono pienamente esplicita la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 22 del vigente CCNL.

Il presente atto, per volere esplicito delle parti ha valore di accordo sindacale sulla base del quale accedere ai finanziamenti del Fondo di Solidarietà.

Letto, accettato e sottoscritto.

FABI

p. CASSA CENTRALE BANCA
L'Amministratore Delegato
Sandro Bolognesi

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UGL CREDITO